

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA

Articolo 1

Denominazione sociale

1. È costituita la società per azioni con la denominazione "Haiki+ S.p.A." senza vincoli di rappresentazione grafica o di interpunzione.

Articolo 2

Sede legale

1. Haiki+ S.p.A. (la "Società") ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo. La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 *ter* disposizioni di attuazione del Codice Civile.

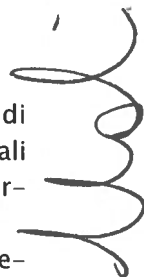
2. Con deliberazione del consiglio di amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi altro luogo, sia in Italia che all'estero e potrà disporre il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Articolo 3

Oggetto

1. La Società ha per oggetto:

- la progettazione, la realizzazione, la vendita, lo sfruttamento in proprio e la gestione di impianti energetici in generale e di cogenerazione alimentati da fonti di energia tradizionali e rinnovabili, nonché la produzione, fornitura e commercializzazione a terzi di energia termica ed elettrica;
- la fornitura di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici;
- garanzia contrattuale di miglioramento dell'efficienza energetica, attraverso i servizi e le attività fornite con assunzione in proprio dei rischi tecnici e finanziari, connessi all'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati;
- remunerazione dei servizi energetici e delle attività fornite, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica e ai risparmi conseguiti;
- diagnosi energetiche, comprensive dei fattori di aggiustamento, con individuazione dei possibili interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;
- verifica della rispondenza degli impianti e delle attrezzature alla legislazione e alla normativa di riferimento, anche ai fini del rispetto dell'ambiente e della sicurezza, con individuazione e realizzazione degli eventuali interventi di adeguamento e mantenimento della rispondenza ai requisiti cogenti;
- elaborazione di studi di fattibilità con analisi tecnico-economica e scelta delle soluzioni più vantaggiose in termini di efficienza energetica e di convenienza economica;
- progettazione degli interventi da realizzare, con la redazione delle specifiche tecniche;
- realizzazione degli interventi di installazione, messa in esercizio e collaudo;
- conduzione degli impianti garantendone la resa ottimale ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica e economica;



- manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva), degli impianti, assicurandone il mantenimento in efficienza;
- monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, verifica dei consumi, delle prestazioni e dei risultati conseguiti secondo metodologie, anche statistiche, concordate con il cliente o cogenti;
- presentazione di adeguati rapporti periodici al cliente che permettano un confronto omogeneo dei consumi e del risparmio di energia per la durata contrattuale; ai fini della omogeneità del confronto devono essere inclusi anche eventuali aspetti indiretti quali le variazioni dei consumi di risorse naturali (per esempio l'acqua);
- supporto tecnico per l'acquisizione di finanziamenti;
- gestione degli eventuali incentivi;
- formazione e informazione dell'utente;
- certificazione energetica degli edifici;
- la commercializzazione di tutti i crediti derivanti dalla produzione di energie rinnovabili e/o derivanti da interventi di ottimizzazione dell'efficienza energetica di qualsiasi natura;
- la realizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione, direttamente e/o quale agente, rappresentante e/o commissionaria e non, di impianti, macchinari ed attrezzature nell'ambito delle attività previste nell'oggetto sociale;
- la vendita dell'energia elettrica e termica prodotta dagli impianti di proprietà o in gestione in qualsiasi mercato;
- il commercio di biomasse, biodiesel e altri combustibili rinnovabili e alternativi solidi e liquidi;
- la progettazione e realizzazione in conto proprio e/o per conto terzi di:
 - o impianti di stoccaggio provvisorio, di trattamento chimico-fisico quali l'inertizzazione e la sterilizzazione, la separazione, la vagliatura e la selezione di tutte le categorie e tipologie di rifiuti;
 - o impianti per lo stoccaggio definitivo in discarica controllata di rifiuti;
 - o impianti di recupero gas di discarica destinati alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, anche di proprietà di terzi;
 - o impianti per la produzione di css (combustibili solidi secondari);
 - o impianti di incenerimento di rifiuti/biomasse destinati anche alla produzione di energia elettrica attraverso la termovalorizzazione;
 - o impianti di compostaggio e di biodigestione aerobica e/o anaerobica con produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
 - o impianti di compostaggio e di biodigestione aerobica e/o anaerobica con produzione di bicomcombustibili gassosi e/o liquidi (i.e. biometano);
- bonifiche, depurazioni e consulenze in materia ambientale e per il recupero dei materiali per conto di terzi;
- produzione e commercio in proprio o per conto di terzi di impianti, macchinari e attrezzature per la lavorazione ed il trattamento dei rifiuti e residui;
- più in generale, la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili.

La Società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge di operare anche in veste di e.s.co. (*energy service company*) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea ovvero di società di servizi energetici, promuovere l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante

le tecniche del t.p.f. (*third party financing*) per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti, promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore del risparmio energetico, e tutelare le capacità occupazionali nel settore a favore preferibilmente di aziende industriali, cooperative di produzione o di servizi, aziende di trasformazione agricola, aziende artigiane e comunque ad imprese sotto qualsiasi forma costituite.

La Società potrà inoltre, nei limiti previsti dalla legge e purché non in via prevalente, assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società, enti ed organismi in genere; costituiti e/o costituendi, che abbiano oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

La Società potrà infine chiedere, prestando le garanzie fissate dagli istituti di credito e/o dagli enti e/o società erogatori, mutui, anticipazioni e finanziamenti di ogni tipo anche agevolati, compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, bancarie e finanziarie (ivi comprese la assunzione di obbligazioni e la concessione di avalli, di fidejussioni, di pegni, di ipoteche e di altre garanzie reali anche a favore e per obbligazioni di terzi) che abbiano attinenza con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento, rimanendo però espressamente esclusi l'esercizio dell'attività di raccolta del pubblico risparmio, l'esercizio del credito e delle attività di intermediazione finanziaria quali il collocamento presso il pubblico di titoli ed obbligazioni, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria, l'assunzione di partecipazioni, ai fini di collocamento, l'intermediazione in cambi, i servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito, e comunque tutte quelle attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/93 nonché quelle attività regolate dalla legge n. 58/1998

Il tutto beninteso nel rispetto della vigente normativa bancaria.

Articolo 4 Durata

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2070.
2. La Società può essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – STRUMENTI FINANZARI

Articolo 5

Capitale sociale – Azioni e categorie di azioni

1. Il capitale è determinato in Euro 13.962.878,00, suddiviso in n. 129.086.033 azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie").
2. Su richiesta del consiglio di amministrazione i soci possono effettuare versamenti a titolo di finanziamenti sia fruttiferi sia infruttiferi, con diritto alla restituzione delle somme versate, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
3. Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della

revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della Società entro il termine di convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

4. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più *tranche* il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

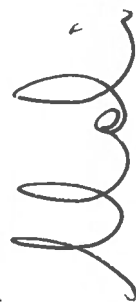
5. L'assemblea straordinaria in data 27 novembre 2024 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà, da esercitarsi entro il termine di 5 anni e quindi sino al 27 novembre 2029 e fino a un importo complessivo massimo di Euro 50.000.000 comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo:

A) ai sensi dell'art. 2443 codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale gratuitamente o a pagamento, in via scindibile, da eseguire anche in più *tranche*, mediante emissione di nuove Azioni Ordinarie prive del valore nominale, con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, *warrant* che diano il diritto di ricevere Azioni Ordinarie della Società, da offrire a scelta del Consiglio di Amministrazione: (i) in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, o (ii) in tutto o in parte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo e secondo periodo, e comma 5, del Codice Civile, a terzi, nel rispetto dei seguenti criteri, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione:

a) con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ad aziende o divisioni aziendali conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore delle energie da fonte, sia rinnovabile che non, ivi inclusi impianti energetici e progetti di teleriscaldamento o al settore ambiente e dello smaltimento rifiuti, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi informatici, logistici o di altro tipo a supporto delle attività precedentemente individuate e,

b) con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché amministratori della società beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori, nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti;

ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (i) stabilire il prezzo di emissione delle azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, nonché stabilire la parte del prezzo di sottoscrizione da imputare a capitale sociale, che non potrà essere inferiore ad euro 0,01; (ii) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su Euronext Growth Milan; (iii) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi,



a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

B) ai sensi dell'art. 2420-ter codice civile, la facoltà di emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili, eventualmente anche *cum warrant*, in Euro e/o in valuta estera, ove consentito, di volta in volta nei limiti di legge, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, e quindi eventualmente da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuati, inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione in mercati regolamentati italiani o esteri e ogni altra decisione connessa alle obbligazioni e ai warrant, compresa l'approvazione dei relativi regolamenti, il tutto con facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, mediante emissione di Azioni Ordinarie di compendio, stabilendo altresì l'allocazione a capitale sociale (che non potrà essere inferiore ad euro 0,01) e a riserva del valore nominale di ciascuna obbligazione convertita.

L'assemblea in data 27 novembre 2024 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali euro 5.451.280,17 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 3.011.757 nuove azioni di compendio, prive di indicazione del valore nominale con termine finale di sottoscrizione al giorno 30 ottobre 2026, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Haiki+ 2025-2026".

Articolo 6

Azioni - Obbligazioni - Strumenti Finanziari

1. Le Azioni Ordinarie sono prive dell'indicazione del valore nominale, indivisibili, liberamente trasferibili. Ciascuna Azione Ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

2. Le Azioni Ordinarie sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ("TUF") e attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

Articolo 7

Strumenti Finanziari e Obbligazioni

1. La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'art. 2349, ultimo comma, e dell'art. 2346, ultimo comma, del Codice Civile.

2. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni prive di diritto di voto, azioni a voto plurimo, obbligazioni convertibili o "*cum warrant*" e "*warrant*", ove sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 8

Libri sociali

1. La Società tiene, nel rispetto delle norme di legge applicabili, il libro dei soci, in forma cartacea o in forma elettronica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2215-bis del Codice Civile e dalle vigenti disposizioni di legge e regolamento.

2. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti,

i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 2,5% del capitale sociale con diritto di voto ai sensi dell'art. 83-*duodecies* TUF. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 1 del TUF, oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione su *Euronext Growth Milan*. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Titolo III

OPA ENDOSOCIETARIA - REVOCA - PARTECIPAZIONI RILEVANTI

Articolo 9

OPA endosocietaria

1. A partire dal momento in cui le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'*Euronext Growth Milan*, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento *Euronext Growth Milan* come successivamente modificato.

2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* - e 3-*bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

4. Fintantoché la Società si qualifichi come PMI, gli obblighi di cui all'art. 106, comma 3, lett. b), TUF non si applicano sino alla data di assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

5. A partire dal momento in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'*Euronext Growth*

Milan, la Società rende applicabile, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 111 del TUF e i relativi regolamenti Consob di attuazione.

6. In tutti i casi in cui il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

7. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108 del TUF, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 10

Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

1. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari *Euronext Growth Milan* deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'*Euronext Growth Advisor* e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento *Euronext Growth Milan*, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente *Euronext Growth Milan* con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente *Euronext Growth Milan* suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari *Euronext Growth Milan*, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su *Euronext Growth Milan*, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della Direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

Articolo 11

Partecipazioni rilevanti

1. A partire dal momento in cui le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'*Euronext Growth Milan* trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento *Euronext Growth Milan*, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

2. Ai fini del presente articolo,

- per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, delle azioni della Società che

attribuisca diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli Amministratori;

- per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in diminuzione) delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*.

3. In esecuzione di quanto previsto dal precedente paragrafo 11.1, gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

4. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e nei termini di legge di volta in volta applicabili.

5. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 11 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 del Codice Civile.

6. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Titolo IV

ASSEMBLEA

Articolo 12

Convocazione

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere riunita anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

2. Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, del Codice Civile, l'intervento in assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

3. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione quando lo ritenga opportuno e necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, ovvero dal collegio sindacale.

4. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; detto termine può essere prorogato fino a centottanta giorni quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze legate all'oggetto e alla struttura della Società lo richiedano. Le convocazioni delle assemblee sia ordinaria che straordinaria sono eseguite a cura del presidente del consiglio di amministrazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, alternativamente, su un quotidiano a diffusione nazionale, anche nella relativa versione online, ove la disciplina di legge lo consenta, a scelta tra "IlSole24 Ore"/"MF" "Milano-Finanza"/"Italia Oggi"/"Corriere della Sera"/"Il Giornale". Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 2366 del Codice Civile, l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo



dell'adunanza stabiliti per la prima e seconda o unica convocazione della stessa adunanza, nonché dei luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, l'elenco preciso delle materie da trattare nonché le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Articolo 13

Competenze dell'assemblea e determinazione dei quorum

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

2. Salvo che sia diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un diverso provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "*reverse takeover*" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del *business*" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

3. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea ed avente diritto al voto.

4. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualsiasi sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea ed avente diritto al voto.

5. L'assemblea straordinaria, salvo diversi *quorum* di legge per specifiche deliberazioni, delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea ed avente diritto al voto.

Articolo 14

Partecipazione e rappresentanza del socio in assemblea

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

2. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica secondo le modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabile nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

3. La delega rilasciata è valida sia per la prima che per la seconda convocazione; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

4. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore anche se ciò non è espressamente previsto dalla delega.



5. La stessa persona o lo stesso ente giuridico non possono rappresentare più di venti soci.
6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società. Similmente le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.
7. La Società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i titolari di diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'art. 135-*undecies* del TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del soggetto designato, nonché delle modalità e dei termini per il conferimento e per la notifica della delega che i titolari del diritto di voto avranno facoltà di utilizzare.
8. Ove previsto e/o consentito dalla normativa pro tempore vigente, la Società può prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possano avvenire anche esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato di cui al precedente comma 7. A tal fine, la Società può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato.

Articolo 15

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

1. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di partecipare possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il loro voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
2. L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o teleconferenza, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da chi presiede la riunione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti e, in particolare, a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante ovvero, se il presidente e il soggetto verbalizzante non si trovano nel medesimo luogo, l'assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova il soggetto verbalizzante.

Articolo 16

Presidente e segretario dell'assemblea – verbalizzazione

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.
2. Qualora non sia presente alcun componente del consiglio di amministrazione, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza assoluta dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

3. Il presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria debbono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I verbali dell'assemblea straordinaria debbono essere redatti da un Notaio.

Articolo 17 Operazioni con parti correlate

1. A partire dal momento in cui le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Titolo V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 18

Composizione e nomina del consiglio di amministrazione

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 11 (undici) membri, secondo quanto determinato all'atto di nomina. I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Almeno 1 (uno) dei componenti deve essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF.

2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del Codice Civile. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa applicabile.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

5. Ogni azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in

cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

6. Le liste, corredate del *curriculum* professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La Società, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Resta inteso che, nel caso in cui sia previsto che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possano avvenire anche esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato di cui al precedente art. 14.7, la Società mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione.

7. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.

8. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

9. Risultano eletti quali membri del consiglio di amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione da eleggere meno uno.

10. Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Minoranza") – e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

12. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

13. Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza saranno tratti tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale Lista, e che un Amministratore sarà tratto dalla Lista di Minoranza, ai sensi della precedente lettera b), la nomina dei restanti amministratori avverrà mediante deliberazione assembleare da adottarsi con le maggioranze di legge.

14. Qualora tra i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia presente almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non

eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

15. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, il consiglio di amministrazione sarà tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

16. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla accettazione di metà dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente capoverso.

L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

17. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

18. Qualora non sia stata presentata alcuna lista ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

19. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

Articolo 19

Riunioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove purché all'interno dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due o più dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. La convocazione può essere fatta dal presidente o, in caso di impedimento, dal vice presidente, se nominato o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

3. La convocazione è trasmessa dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle

materie da trattarsi. La convocazione può essere spedita mediante posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello previsto per l'adunanza.

4. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi del collegio sindacale.

5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audio-conferenza, a condizione che (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante ovvero, se il presidente e il soggetto verbalizzante non si trovano nel medesimo luogo, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il soggetto verbalizzante. È altresì possibile la tenuta di riunioni senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione della riunione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) nel rispetto di quanto indicato all'art. 15.2.

Articolo 20

Presidenza e verbale delle riunioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente, quando non nominato dall'assemblea. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i propri membri uno o più vice presidenti che svolgano le funzioni del presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente – se nominato – o, in mancanza anche di questi, dal consigliere più anziano di età. Fra più vice presidenti la presidenza in caso di assenza del presidente spetta al vice presidente più anziano di età.

3. Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, scelto anche fuori dei suoi componenti, determinandone il compenso.

4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e degli eventuali comitati endoconsiliari risultano da processi verbali che trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario. Dei verbali possono essere rilasciate copie o estratti ai sensi di legge.

Articolo 21

Presidente Onorario

1. È istituita la carica di Presidente Onorario. Il Presidente Onorario è nominato dall'assemblea ordinaria e rimane in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca da deliberarsi da parte dell'assemblea ordinaria.

2. La carica di Presidente Onorario è facoltativa, pertanto, una volta rimasta vacante, la carica può anche non esser più assegnata. Il Presidente Onorario può essere scelto anche tra i non



soci, tra personalità di grande prestigio e/o che abbiano contribuito alla affermazione e/o allo sviluppo della Società.

3. Il Presidente Onorario ha funzioni di gestione diretta, né di rappresentanza della società, salvo procura speciale all'uopo rilasciata dall'organo amministrativo.

4. Il Presidente Onorario:

- ha funzioni consultive, ancorché non vincolanti, per la conclusione di affari rilevanti rispetto all'attività della società;
- ha il diritto di partecipare (senza diritto di voto) alle riunioni del consiglio di amministrazione;
- ha il diritto di partecipare all'assemblea dei soci;
- può presiedere l'assemblea dei soci;
- ha facoltà di intrattenere rapporti esterni per la società, specie con fornitori, istituzioni pubbliche o private, senza potere, tuttavia, vincolare la Società;
- gli sono attribuite funzioni di rappresentare la Società in manifestazioni diverse da quelle tipiche dell'attività aziendale, finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche contribuendo alla loro realizzazione;
- partecipa alle riunioni – sia di carattere gestionale che di carattere scientifico o di intrattenimento – con rappresentanti di Istituzioni e/o Enti pubblici o privati, partecipa a tavole rotonde, meeting, fiere ed eventi di ogni sorta in cui è impegnata la Società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare l'eventuale compenso spettante al Presidente Onorario ed ogni altro emolumento e/o rimborso spese.

Articolo 22

Delibere del consiglio di amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, i quali possono intervenire alle riunioni anche mediante sistemi di telecomunicazione (audio o video), secondo quando previsto al precedente articolo 19.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli amministratori presenti.

Articolo 23

Competenze e poteri del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

2. Al consiglio di amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, 2506-ter ultimo comma, del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile.



Articolo 23

Organi delegati

1. Il consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelli non delegabili per legge, può delegare le proprie attribuzioni e poteri a uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega e la relativa remunerazione.
2. L'amministratore delegato dovrà altresì relazionare sull'attività svolta al consiglio di amministrazione almeno ogni 6 (sei) mesi e comunque ogni qualvolta il consiglio di amministrazione dovesse farne richiesta.
3. Il consiglio di amministrazione può altresì nominare, tra i suoi membri, un comitato esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri; il tutto nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile.
4. Oltre che uno o più consiglieri delegati, il consiglio di amministrazione può nominare direttori, institori e designare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, fissandone poteri e compensi.

Articolo 24

Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi nonché la firma sociale, spetta al presidente del consiglio di amministrazione nonché, nei limiti della delega, ai consiglieri muniti di delega del consiglio ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, con facoltà per tutti di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.
2. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio di liquidazione e agli eventuali altri membri del collegio con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 25

Compenso degli amministratori

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio..
2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione sentito il parere del collegio sindacale.
3. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione ai sensi di legge.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 26

Collegio sindacale

1. L'assemblea elegge il collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea nomina altresì il presidente del collegio sindacale e stabilisce per tutta la durata dell'incarico il compenso dei membri.

A tale organo si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

2. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto



dal momento in cui il collegio sindacale è stato ricostituito.

3. Il collegio sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti da eleggere. Per la presentazione e il deposito delle liste si applicano le procedure di cui all'articolo 16 del presente statuto.

4. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Alla elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti secondo l'ordine progressivo di presentazione due dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti da eleggere.

b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti (la "Lista di Minoranza") vengono tratti il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b).

5. Nel caso in cui tutti i sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.

6. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 e all'art. 148, comma 3 e 4, TUF del Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

7. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi membri. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 19 del presente statuto.

8. Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

9. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

10. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, il collegio sindacale sarà tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

11. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Articolo 27

Revisore legale dei conti

1. La revisione legale dei conti della Società è affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti in apposito albo a norma delle disposizioni vigenti.

Titolo VII

BILANCI – SCIOGLIMENTO

Articolo 28

Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
2. I dividendi non riscossi dal giorno in cui siano diventati esigibili, sono prescritti a favore della Società secondo le norme del Codice Civile.

Articolo 29

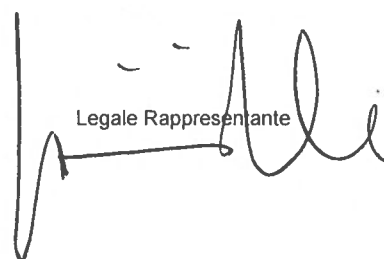
Recesso, scioglimento e liquidazione della Società

1. Hanno diritto di recedere i soci che non abbiano concorso all'approvazione della delibera di revoca dalle negoziazioni assunte in conformità con l'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Fermo restando quanto precede, i soci hanno diritto di recedere solo ed esclusivamente nelle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 2437 del Codice Civile.
2. In caso di scioglimento della Società l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi, in conformità all'art. 2487 del Codice Civile.

Articolo 30

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, *pro tempore* vigenti.


Legale Rappresentante